

**Garanzia SupportItalia
su operazioni di *Confirming*,
Anticipo contratto e *Factoring*
Pro-Solvendo.**

***Manuale Operativo*
v. 3.0**

29 maggio 2023

Indice

1. Normativa di riferimento	3
2. Caratteristiche dell'intervento	4
2.1 Soggetti coinvolti	4
2.2 Tipologia e caratteristiche delle operazioni ammesse a Garanzia SupportItalia	6
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE.....	10
3. Accredimento del soggetto finanziatore al portale.....	12
4. Processo per l'ottenimento della garanzia SACE	14
5. Procedura semplificata	15
5.1. Fase 1: richiesta di linea di credito assistita da Garanzia SupportItalia da parte dell'impresa al soggetto finanziatore	15
5.2. Fase 2: richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore.....	18
5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore	18
5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di Garanzia SupportItalia	20
5.2.3 Richiesta della garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore	20
5.3 Fase 3: Esito della richiesta di Garanzia SupportItalia.....	21
5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento.....	21
6. Procedura ordinaria.....	23
7. Richiesta di aumento di durata di operazioni con Garanzia SupportItalia	25
8. Monitoraggio Periodico	27
9. Azioni successive all'ottenimento della Garanzia SupportItalia	28
Allegato 1 – Calcoli dell'importo massimo del prestito assumibile, % di garanzia e procedura applicata.....	30
Allegato 2 - Scheda Prodotto Factoring Pro-Solvendo, Anticipo Contratto e Confirming Garanzia SupportItalia.....	32
Allegato 3 – Richiesta accredimento portale	45
Allegato 4 - Contatti	47



1. Normativa di riferimento

Il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (il “Decreto Aiuti” o il “DL Aiuti”), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e successivamente modificato ai sensi (i) del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (il “Decreto Aiuti Ter” o il “DL Aiuti Ter”), quest'ultimo convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, e (ii) del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (il “Decreto Aiuti-quater” o il “DL Aiuti Quater”), al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2023, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Le garanzie ai sensi del Decreto Aiuti vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione. A tal fine, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. sono a valere sulle risorse nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.

2. Caratteristiche dell'intervento

2.1 Soggetti coinvolti

- **Soggetto finanziatore:** banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per Factoring Pro-Solvendo cd. "spot", Factoring Pro-Solvendo cd. rotativo nell'ambito di un contratto quadro, *Confirming*, Anticipo Contratto.
- **SACE S.p.A.:** concedente, fino al 31 dicembre 2023, le garanzie che beneficiano della controgaranzia dello Stato ai sensi del Decreto Aiuti come successivamente modificato.
- **Imprese beneficiarie:** imprese, diverse da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività¹ e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
 - sede legale in Italia;
 - aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi russo – ucraina: a) dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, e/o a rincari delle materie prime, inclusi quelli delle spese energetiche, e/o dei semilavorati, e/o a cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, e/o b) conseguenti alla limitazione o interruzione della propria attività d'impresa quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto;
 - nel caso di imprese che svolgano l'attività di stoccaggio di gas naturale, aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di

¹ Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

aumento del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione, e/o interruzione delle catene di approvvigionamento;

- non identificate come aziende in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dei regolamenti Europei²;
- che alla data della richiesta di garanzia, non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale come da ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della richiesta stessa;
- che non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del finanziamento e il rilascio della garanzia, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione;
- che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea.

² Sono incluse anche le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, a condizione che (A) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (B) alla data della richiesta di Garanzia: (i) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate, (ii) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

2.2 Tipologia e caratteristiche delle operazioni ammesse a Garanzia SupportItalia

Sono ammessi a garanzia nuove operazioni di finanziamento con o senza concessione di un fido (“linea di credito”) che siano:

- **riconducibili all’operatività di *Confirming*, Anticipo Contratto, *Factoring pro-solvendo***, secondo le caratteristiche e modalità dettagliate nelle relative schede prodotto di cui all’allegato 2.
- **concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Aiuti** come successivamente modificato, dal presente Manuale Operativo e dalle Condizioni Generali Factoring Garanzia SupportItalia (“**CG Factoring**”) e relativi allegati
- **erogati** entro i termini massimi previsti dalle CG Factoring;
- **a valere su crediti** che nell’ambito del ***Factoring pro-solvendo***, indicano i crediti stessi ceduti dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento/contratto di factoring, relativi a fatture emesse dall’impresa beneficiaria entro e non oltre il 31 dicembre 2023³
- **destinati a sostenere:**
 - esigenze di liquidità per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante;
 - esigenze di liquidità delle società che svolgono l’attività di stoccaggio di gas naturale, per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante;

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l’impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;

³ Nell’operatività di *factoring* pro solvendo rotativo, l’anticipazione dei crediti è possibile anche rispetto a fatture emesse dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, a condizione che tali fatture siano riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

- **destinati** all'allungamento della durata fino a 8 anni, nell'ambito di operazioni di estensione di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da Garanzia SupportItalia, e per i quali viene richiesta la pari estensione della garanzia stessa.

I finanziamenti per essere ammissibili alla Garanzia SupportItalia dovranno presentare (tra l'altro) le seguenti caratteristiche:

- **durata totale** non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 31 dicembre 2031)⁴
- **periodo di preammortamento (non applicabile per operazioni di *Factoring pro solvendo*)** fino a 36 mesi (comprensivo dell'eventuale preammortamento tecnico di massimi 3 mesi, necessario per allineare la scadenza delle rate alla fine del trimestre solare, nel caso la data di erogazione del finanziamento non sia in coincidenza con il fine trimestre). Sono ammessi, per le operazioni di *Confirming* e Anticipo Contratto, preammortamenti finanziari e piani di ammortamento, di durata mensile, trimestrale, semestrale o annuale. La prima rata di preammortamento tecnico, a prescindere dal tipo di rateazione selezionata, rimarrà comunque dovuta alla fine del primo trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione, mentre le successive rate avranno decorrenza da tale trimestre solare seguendo la periodicità della rateazione scelta.
- **piano di ammortamento (non applicabile per operazioni di *Factoring pro-solvendo*)** Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest'ultima unicamente in caso di tasso fisso
- **erogazione** dell'intero importo del finanziamento, su un conto corrente dedicato intestato all'impresa richiedente, aperto in Italia, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento, esplicitando nella richiesta di utilizzo del finanziamento il CUI e la locuzione "sostegno ai sensi del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022" e fermo restando che

⁴ Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7 con riferimento alle estensioni.

l'erogazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni a decorrere dall'avvenuto rilascio della garanzia SACE, ovvero dall'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dall'Articolo 6 (Procedura ordinaria), e dovrà essere comunicata a SACE entro lo stesso termine. Resta inteso che, nelle ipotesi di *Factoring Pro-Solvendo* cd. rotativo nell'ambito di un contratto quadro, i suddetti termini sono riferiti alla prima erogazione effettuata in esecuzione di tale accordo.

- **pari passu con gli altri finanziamenti in essere all'impresa beneficiaria.** Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti dalla Garanzia SupportItalia si collocano almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati.
- **Con riferimento all'importo del prestito e alla % di garanzia SACE, si rimanda allo schema seguente:**

	Regola di calcolo	Criteri di identificazione del parametro
IMPORTO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA	<p>MAX</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi • 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento <p><small>Rif. Normativo: Art. 15, comma 5, b).</small></p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI → Consolidato di Gruppo <ul style="list-style-type: none"> • Fatturato annuo totale medio in Italia • costi energetici sostenuti in Italia • NO → bilancio individuale <ul style="list-style-type: none"> • Fatturato annuo totale medio in Italia • costi energetici sostenuti in Italia <p><small>Rif. Normativo: Art. 15, comma 5, g).</small></p>
% GARANZIA SACE	<ul style="list-style-type: none"> • 90% : ≤ 5000 dipendenti in Italia e fatturato ≤ 1,5Mld€ • 80% : >5000 dipendenti in Italia o fatturato > 1,5Mld€ e ≤ 5Mld€ • 70% : fatturato > 5Mld€ <p><small>Rif. Normativo: Art. 15, comma 5, c).</small></p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI → Consolidato di Gruppo <ul style="list-style-type: none"> • <u>Non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u> • <u>Numero dei dipendenti in ITALIA*</u> • NO → bilancio individuale <ul style="list-style-type: none"> • <u>Non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u> • <u>Numero dei dipendenti in ITALIA</u> <p><small>Rif. Normativo: Art. 15, comma 7. * Numero dei dipendenti associato ai costi del personale del Gruppo</small></p>

Riferimenti Normativi: si riferiscono al DL 17 maggio 2022 n. 50.

- ai fini dell'individuazione del limite massimo di importo agevolabile, concorrono (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da Garanzia SupportItalia nonché quelli concessi nell'ambito della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro

- l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata). I valori di fatturato e numero di dipendenti si intendono verificati al momento della richiesta di finanziamento;
- per le imprese costituite dopo il 31/12/2019, nel caso non possiedano, con riferimento al fatturato annuo totale medio in Italia ovvero ai costi energetici sostenuti, dati contabili relativi rispettivamente a tre periodi contabili chiusi ovvero ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda, il limite massimo di importo agevolabile sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda;
 - con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite di cui allo schema precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora «impresa a forte consumo di energia» dichiarino che i limiti previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità,

ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale.

2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE

- la Garanzia SupportItalia è a **prima richiesta, esplicita, irrevocabile**, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e **conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio** e avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori. La banca o il *factor* si obbligano a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE. Eventuali altre garanzie ottenute da parte del soggetto finanziatore si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.
- le **commissioni annue** dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso la banca o il *factor* e in rapporto all'importo garantito⁵, sono le seguenti:
 - per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale

⁵ Nel caso del *Confirming* e Anticipo Contratto, il riferimento è a ciascun mese, trimestre, semestre o anno solare di riferimento in base al tipo di rateazione scelta.

- outstanding*: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding*: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
 - per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding*: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;
 - per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding*: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno;

La banca o il factor sarà ritenuto responsabile di inadempimento esclusivamente in caso di mancata retrocessione a SACE delle commissioni per la garanzia regolarmente corrisposte dall'impresa beneficiaria, fatta eccezione per la commissione annuale dovuta per la prima annualità.

Nel caso di *Factoring pro solvendo spot* o rotativo con durata inferiore ai 12 mesi, la remunerazione SACE sarà calcolata sulla base della durata effettiva del finanziamento⁶. Nel successivo paragrafo 7 relativo all'estensione della durata delle operazioni già garantite con Garanzia SupportItalia, vengono inoltre, sinteticamente, riportate le specifiche casistiche.

⁶ Nel caso di *pro solvendo rotativo*, sarà calcolata sulla base della percentuale garantita del limite di credito.



3. Accredитamento del soggetto finanziatore al portale⁷

Il soggetto finanziatore, dopo aver aderito alle condizioni previste dalle CG Factoring e relativi allegati, mediante “Atto di Adesione” riportato nelle CG Factoring stesse e che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore, ovvero da persona delegata e munita dei necessari poteri di firma, e inviato via PEC all’indirizzo sace@pcert.postecert.it con oggetto: Garanzia SupportItalia - Richiesta di adesione, potrà procedere all’accreditamento mediante registrazione sul portale *on-line* di SACE.

La procedura di accreditamento al portale richiede l’individuazione da parte del soggetto finanziatore, di un proprio referente in possesso di adeguata delega e poteri di firma per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il portale. A tale referente sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al portale, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

Il Referente di Prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al portale rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del portale mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell'account e del Servizio" ("CGUS") del portale (disponibile all’indirizzo <https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia>) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un “Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi

⁷ Stesso portale utilizzato per Garanzia Italia ovvero Export +.



d'essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l'esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell'Account al Portale mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell'account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

- (i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il portale.
- (ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Al fine di rilascio delle credenziali per il Referente di Prodotto, il soggetto finanziatore dovrà inviare la richiesta come da allegato 3 del presente manuale operativo, opportunamente compilata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore e dal referente da esso identificato ed inviata via PEC. Solo successivamente il Referente di Prodotto riceverà via mail le credenziali per accedere al sistema *on-line* di SACE.

Tutte le utenze create sul prodotto Garanzia Italia, successivamente al completamento della procedura di accreditamento su SupporttItalia, saranno automaticamente attive anche per quest'ultimo.

4. Processo per l'ottenimento della garanzia SACE

Il processo per l'ottenimento della Garanzia SupportItalia prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l'impresa riceve la linea di credito richiesta o l'anticipo delle fatture e prevede due modalità distinte in funzione del fatturato, del numero dei dipendenti in Italia e dell'importo massimo garantito del finanziamento, come di seguito indicato:

- **“procedura semplificata”**: per le imprese con fatturato individuale fino a 1,5 miliardi di euro o con non più di 5.000 dipendenti in Italia o, comunque, per finanziamenti, il cui importo massimo garantito⁸, anche su base cumulata, non ecceda 375 milioni di euro (cfr. paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4)
- **“procedura ordinaria”**: riservata ad imprese con fatturato individuale superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o per finanziamenti il cui importo massimo garantito, anche su base cumulata, sia superiore a 375 milioni di euro⁹ (cfr. paragrafo 6).

⁸ L'importo massimo garantito è calcolato come la somma di capitale più interessi più oneri accessori (non superiori all'1% dell'importo iniziale in linea capitale dell'importo del finanziamento), a cui viene applicata la percentuale di copertura prevista dalla garanzia. In caso di operazione a tasso fisso gli interessi verranno calcolati da piano utilizzando il tasso dichiarato dal soggetto finanziatore a portale. In caso di tasso variabile il piano sarà sviluppato assumendo un tasso finito pari al margine (indicato dal soggetto finanziatore a portale) più un tasso base convenzionalmente fissato a 1,5%.

⁹ Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti in ambito factoring richiesti dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.

5. Procedura semplificata

5.1. Fase 1: richiesta di linea di credito assistita da Garanzia SupportItalia da parte dell'impresa al soggetto finanziatore

Le imprese beneficiarie devono presentare al soggetto finanziatore la richiesta di ammissione alla Garanzia SupportItalia il cui contenuto è esplicitato nella “Richiesta di Finanziamento - Allegato 1”, riportata nelle CG Factoring.

La richiesta di ammissione, presentata dalle imprese beneficiarie al soggetto finanziatore, deve contenere le seguenti dichiarazioni che, in quanto requisiti previsti per l'accesso, costituiscono presupposto necessario:

- dichiarazione di assenza di difficoltà finanziarie alla data del 31 gennaio 2022¹⁰
- dichiarazione che le esigenze di liquidità connesse al finanziamento sono:
 - 1) riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, e/o a rincari dei medesimi fattori produttivi e/o a cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica della Bielorussia o nella Repubblica ucraina, e/o

¹⁰ Le imprese che alla data del 31/01/2022 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, possono accedere a condizione che: a) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (i) dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento non risultino presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero (a) non presentino esposizioni classificabili dal soggetto finanziatore come esposizioni deteriorate ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenzia[no] segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%, (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal soggetto finanziatore e (c) il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

- 2) conseguenza della limitazione o interruzione alla propria attività d'impresa, quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto, o
 - 3) qualora l'impresa beneficiaria svolga l'attività di stoccaggio di gas naturale, riconducibili alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di: a) aumento del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione, e/o b) interruzione delle catene di approvvigionamento;
- dichiarazione che il finanziamento, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi della sezione 2.2 del Quadro Temporaneo, rispetta il limite richiesto con riferimento al maggiore fra: a) 15% del fatturato annuo totale medio in Italia dell'impresa beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, e b) 50% dei costi sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti da fatture o documentazione equipollente. Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. (“Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie”) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l'«impresa a forte consumo di energia» dichiari che i limiti previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni

delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale;

- dichiarazione circa il fatto di aver o meno già ottenuto, e se sì per quale ammontare, finanziamenti¹¹ di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto Aiuti, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata);
- attestazione circa l'impegno dell'impresa beneficiaria a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;
- attestazione sulle finalità (scopo) del finanziamento;¹²
- attestazione circa l'assenza di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- ulteriori dichiarazioni, come dettagliate nelle CG Factoring e relativa modulistica.

¹¹ Esclusi i finanziamenti assistiti da Garanzia SupportItalia SACE.

¹² Solo in riferimento alla liquidità ottenuta dall'impresa beneficiaria tramite l'anticipo.

5.2. Fase 2: richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore

5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, ricevuta da parte del soggetto richiedente la Richiesta di Finanziamento – Allegato 1, avvia l'istruttoria creditizia sottoponendo la proposta ad esito favorevole agli organi deliberanti aziendali competenti.

All'esito della positiva delibera, il soggetto finanziatore presenta a portale la Richiesta di Garanzia SupportItalia, con la quale:

- il soggetto finanziatore dichiara:
 - di aver ricevuto dall'impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento – Allegato 1
 - di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il finanziamento, subordinatamente all'ottenimento della Garanzia SupportItalia
- il soggetto finanziatore conferma:
 - di aver concluso con esito positivo le procedure “*know your customer*” e che l'impresa beneficiaria non è soggetta alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non è posseduta o controllata da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni e la concessione del finanziamento e l'eventuale rilascio della garanzia concessa ai sensi del DL Aiuti, non pregiudicano gli obiettivi di tali sanzioni;
 - di aver verificato che il costo del finanziamento, comprensivo delle commissioni bancarie e dei premi relativi della Garanzia SupportItalia, risulta inferiore rispetto al costo che sarebbe stato applicato dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia rilasciata da SACE
 - che sulla base dei dati e delle dichiarazioni fornite dall'impresa beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento – Allegato 1, la stessa non rientrava, alla data

del 31 gennaio 2022, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea di riferimento¹³

- di aver verificato che l'impresa beneficiaria, alla data della richiesta di garanzia, non presenti esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale.
- il soggetto finanziatore, inoltre, fornisce:
 - informazioni in merito alle caratteristiche del finanziamento o della linea di credito (importo, scopo, durata, piano di ammortamento se applicabile, ecc.)
 - gli ulteriori elementi richiesti per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o, in caso di finanziamenti di importo massimo garantito superiore a 375 milioni¹⁴ di euro (solo per procedura ordinaria).

Il soggetto finanziatore raccoglierà inoltre la copia della Richiesta di Finanziamento (Allegato 1) corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1 - Dichiarazione Antimafia da parte dell'impresa beneficiaria che includerà anche i dati sui famigliari conviventi di maggiore età e collegio sindacale.

¹³ Le imprese che alla data del 31/01/2022 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, sono ammesse a condizione che: a) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (i) dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento non risultino presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero (a) non presentino esposizioni classificabili dal soggetto finanziatore come esposizioni deteriorate ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenzia[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%, e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal soggetto finanziatore e (c) il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

¹⁴ Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti in ambito factoring richiesti dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.



5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di Garanzia

SupportItalia

Il soggetto finanziatore censisce e verifica la documentazione acquisita, procedendone all'archiviazione anche in formato elettronico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere ritenuta fino alla scadenza del 12°(dodicesimo) mese successivo al rimborso totale del finanziamento.

5.2.3 Richiesta della garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, che potrà agire anche per conto di altri soggetti finanziatori (*pool* di finanziatori) partecipanti al finanziamento, accede al portale con le proprie credenziali, carica i dati richiesti e rende le dichiarazioni previste secondo quanto riportato nell'Allegato 2 - Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE (Fac-simile Tracciato record), allegato alle CG Factoring. Inoltre, qualora il finanziamento sia erogato da un *pool* di banche, la richiesta di garanzia e le relative verifiche potranno essere effettuate dalla banca agente (*SACE Agent*), anche in nome e per conto degli altri soggetti finanziatori.

La richiesta può essere effettuata dal soggetto finanziatore sia con riferimento ad una sola linea o riguardare, in modo massivo, una pluralità di linee di credito:

- nel caso di singola istanza, procede al caricamento dei dati a portale. Il soggetto finanziatore allega, inoltre, direttamente a portale la Richiesta di Finanziamento (cfr. Allegato 1), firmata dall'impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1 - Autocertificazione Antimafia;
- nel caso di istanza massiva (applicabile solo nel caso di procedura semplificata), procede al caricamento dei dati avvalendosi dell'apposito file strutturato che, una volta scaricato (funzionalità: *Download*) dal portale, potrà essere caricato dal soggetto approvatore sullo stesso portale (funzionalità: *Upload*). Il soggetto finanziatore provvede, inoltre, ad inviare tramite PEC all'indirizzo sace@pcert.postecert.it, la Richiesta di Finanziamento (cfr. Allegato 1), firmata dall'impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1- Dichiarazione Antimafia.



Non è ammesso modificare i dati inseriti una volta inviata la richiesta a SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata preammortamento/ammortamento (ove applicabili), tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova.

5.3 Fase 3: Esito della richiesta di Garanzia SupportItalia

SACE, una volta ricevute le richieste di Garanzia SupportItalia, provvederà in ordine cronologico di arrivo delle stesse, a riscontrare l'esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza delle informazioni presentate nonché ad effettuare i necessari adempimenti connessi alla registrazione dell'operazione nella sezione 2.2 del Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Ad esito delle verifiche:

- nel caso di esito positivo, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo (“**CUI**”) della garanzia, confermando l'avvenuta emissione della stessa attraverso il rilascio della lettera di garanzia (cfr. Allegato 4 – Modello di Garanzia SACE);
- la garanzia, al momento della generazione del CUI, risulterà in stato “**Garanzia Emessa**”. Non sarà necessario ricevere la garanzia controfirmata dal soggetto finanziatore.

Non è ammesso modificare i dati comunicati una volta emessa la garanzia da parte di SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova per una nuova emissione.

5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento

Il soggetto finanziatore notificherà a SACE, tramite il portale (in modalità singola o massiva, tramite *upload* del flusso strutturato) con riferimento a ciascun CUI, la data di avvenuta erogazione del finanziamento. SACE assocerà al CUI della garanzia la data di erogazione segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della stessa da “Garanzia Emessa”



a “**Garanzia Perfezionata**”, attribuendo la data di decorrenza pari a quella di avvenuta erogazione del finanziamento (nel caso di *factoring* pro solvendo rotativo a partire dalla data della prima erogazione). Il soggetto finanziatore riceverà copia del piano con indicazione delle rate di premio da corrispondere a SACE nel corso del finanziamento.

Dalla data di emissione della garanzia il soggetto finanziatore dovrà procedere all'erogazione del finanziamento entro 30 (trenta) giorni di calendario per la procedura semplificata. Per la procedura ordinaria, i 30 (trenta) giorni di calendario decorrono dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta inteso che, in ipotesi di *factoring* pro-solvendo nell'ambito di un contratto quadro, i suddetti termini sono riferiti all'erogazione del primo finanziamento concesso in esecuzione di tale accordo.

La mancata erogazione entro i già menzionati termini comporta la decadenza della garanzia.

Il premio SACE sarà corrisposto in via anticipata annualmente. Il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione; i pagamenti annui, successivi al primo, saranno corrisposti entro 10 (dieci) giorni dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento.

Per quanto attiene alle forme tecniche *Factoring pro solvendo* il premio sarà corrisposto come segue:

Cessione “spot” o “rotativa” con durata inferiore ai 12 mesi: il premio verrà corrisposto in modalità *upfront* e calcolato proporzionalmente alla durata e sull'importo della garanzia richiesta.

Cessione “spot” o “rotativa” con durata superiore ai 12 mesi: il premio verrà calcolato sull'importo della garanzia richiesta e verrà corrisposto come segue:

- il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto in via anticipata annualmente entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione (la prima erogazione nel caso di *factoring* pro solvendo rotativo);
- i pagamenti successivi, entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione (la prima erogazione nel caso di *factoring* pro solvendo rotativo).

6. Procedura ordinaria

In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000, o, in ipotesi di finanziamenti di importo massimo garantito superiore a 375 milioni di euro¹⁵, SACE applica la cosiddetta procedura ordinaria e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE per l'avvio della fase istruttoria.

Pertanto, prima dell'avvio delle procedure interne di analisi creditizia e di verifica dei requisiti di eleggibilità previsti dal Decreto Aiuti per accertarne la piena sussistenza, il soggetto finanziatore dovrà:

- comunicare a SACE il nominativo dell'impresa che ha richiesto un finanziamento con specificati i principali termini e condizioni generali dell'operazione (ivi inclusa la percentuale di garanzia) e le caratteristiche previste dal Decreto Aiuti, non appena ricevuta la richiesta stessa da parte dell'impresa (e non dopo la conclusione del proprio processo istruttorio), allegando gli elementi qualitativi utili alla valutazione di impatto e inviando una comunicazione alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)
- inviare a SACE il Sub Allegato B di cui all'Allegato 1 – Richiesta di finanziamento dell'impresa beneficiaria, “Documentazione a supporto del ruolo svolto dalle Imprese Beneficiarie rispetto alle aree e profili di cui all'art. 15, comma 9, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50”, nel quale l'impresa richiedente fornisce le informazioni e le motivazioni a supporto dell'esistenza dei requisiti di eleggibilità, alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)

Inoltre, la banca dovrà inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia:

- una **scheda di sintesi dell'istruttoria**, alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it), completa di tutti gli elementi che hanno concorso alla delibera positiva assunta dal soggetto finanziatore stesso

¹⁵ Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti richiesti in ambito factoring dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.



- **informazioni utili per svolgere l'analisi creditizia** quali: (i) bilanci (ultimi 3 anni e ultimo disponibile anche provvisorio), (ii) composizione e scadenze del debito finanziario (qualora non desumibili dai bilanci), (iii) *business plan* ed eventuali azioni per fronteggiare l'emergenza, (iv) *backlog* per aziende che operano su commessa. Tali informazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)

Una volta completata l'istruttoria, SACE rilascia la garanzia (con il relativo CUI), la cui efficacia è subordinata all'emissione di un apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

7. Richiesta di aumento di durata di operazioni con Garanzia SupportItalia

7.1 Estensione di durata dei finanziamenti già assistiti da una Garanzia SupportItalia

Il soggetto finanziatore può richiedere l'estensione della durata del finanziamento in essere tramite la procedura variazioni direttamente sul portale. L'estensione consente unicamente la modifica della durata *door-to-door* fermo restando tutte le altre condizioni del finanziamento (preammortamento (se previsto), tasso/margine applicato e commissioni).

Si riportano di seguito le diverse casistiche dell'estensione, e le tabelle di commissioni annue applicabili.

- Estensione durata finanziamento con durata complessiva fino a 6 anni:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno
Piccola Media Impresa (PMI)	25 bps	50 bps	100 bps
Grande Impresa (GI)	50 bps	100 bps	200 bps

- Estensione durata finanziamento oltre i 6 anni e fino a 8 anni:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno	Per 7°-8° anno
Piccola Media Impresa (PMI)	75 bps	100 bps	150 bps	250 bps
Grande Impresa (GI)	100 bps	150 bps	250 bps	350 bps

È dovuto il pagamento della differenza tra le due tabelle precedenti con riferimento alle nuove commissioni annue applicabili e le annualità già decorse e corrisposte. Il versamento di tale differenza a SACE dovrà essere effettuato entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuto il perfezionamento dell'appendice di estensione della garanzia.

Termini temporali per richiedere estensione

Le richieste di estensione potranno pervenire a SACE anche successivamente al 31 dicembre 2023, fermo restando la durata massima del 31 dicembre 2031 ed in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni generali pubblicate da SACE sul proprio sito internet.



Modalità con cui è possibile richiedere l'estensione

In caso di estensione il soggetto finanziatore dovrà procedere alla richiesta di estensione della Garanzia SupportItalia, mediante la procedura variazioni direttamente sul portale, caricando sullo stesso l'Allegato - Richiesta di estensione del finanziamento firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Con riferimento alle richieste di estensione della durata dei finanziamenti e della Garanzia SupportItalia corrispondente, sarà infatti necessario allegare mediante *upload* la modulistica integrativa messa a disposizione degli utenti sul portale e disponibili altresì sul sito Sace.

Le richieste di estensione saranno istruite e le garanzie estese concesse, mettendo poi a disposizione del soggetto finanziatore, apposita appendice di estensione.

Calcolo delle commissioni annue

Il nuovo corrispettivo annuale sarà comunicato da SACE contestualmente al momento del perfezionamento dell'appendice di estensione della Garanzia SupportItalia ovvero alla comunicazione, da parte del soggetto finanziatore, dell'avvenuto perfezionamento del relativo accordo estensivo.

Esclusivamente nel caso di estensione del finanziamento oltre i 6 anni, le commissioni annue della garanzia includeranno anche l'eventuale differenziale dovuto al ricalcolo delle annualità già decorse e corrisposte. Ad esempio, in relazione ad una Garanzia SupportItalia già emessa a valere su un finanziamento di durata < 6 anni, su cui si richiede l'estensione della durata fino a 8 anni, sarà richiesta l'integrazione di premio relativo alle annualità già decorse e corrisposte nel periodo considerato, calcolata come differenziale tra le prime due tabelle riportate al paragrafo 7.1.



8. Monitoraggio Periodico

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore, direttamente dal portale, invierà a SACE le informazioni contenute nel *format* allegato alle CG Factoring (“Allegato 3 - Modello di Rapporto Trimestrale”), al fine di consentire a SACE il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, *inter alia*, dell’assenza di comunicazioni da parte dell’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore in merito alla violazione degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria previsti ai sensi del Decreto Aiuti.



9. Azioni successive all'ottenimento della Garanzia SupportItalia

9.1. Escussione

La Garanzia SupportItalia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio.

A seguito della ricezione di una richiesta di escussione (che la banca o il *factor* dovrà inviare tramite PEC alla casella sace@pcert.postecert.it, secondo il modello di "Allegato 5 - Richiesta di escussione" allegato alle CG Factoring, SACE verserà, al netto di eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti da parte del soggetto finanziatore, le somme dovute ai sensi della garanzia entro la successiva tra le seguenti date:

- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle CG Factoring
- 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.

SACE potrà avvalersi della facoltà di pagare l'indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento (nell'ipotesi di *factoring* pro-solvendo, in base alle scadenze dei crediti).

9.2. Surroga

A seguito dell'escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l'impresa beneficiaria.



9.3. Azioni di recupero

Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.

Dopo l'escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV Srl. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.

Allegato 1 – Calcoli dell'importo massimo del prestito assumibile, % di garanzia e procedura applicata

Impresa appartenente a gruppo con operatività sia in Italia sia all'estero

IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO		
Cosa devo sapere anzitutto		
L'impresa beneficiaria appartiene a un gruppo? SI , pertanto devo considerare i dati <u>consolidati</u>		
a	Fatturato in Italia medio ultimi 3 esercizi :	Eur 340mln
b	Costi energetici 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento in Italia :	Eur 50mln
c	Finanziamenti garanzie statali*:	Eur 5 mln
% GARANZIA SACE		
Dati necessari al calcolo		
L'impresa beneficiaria appartiene a un gruppo? SI , pertanto devo considerare i dati <u>consolidati</u>		
a	Fatturato complessivo (non solo Italia):	Eur 1.0bln
b	Numero dipendenti in Italia:	2.500
Check Procedura : semplificata o ordinaria		
Dati necessari al calcolo		
Fatturato impresa a livello individuale (non solo Italia) = Eur 350mln Numero dipendenti impresa in Italia a livello individuale = 2.000 Finanziamento richiesto = 40 mln; Tasso applicato: 3%; durata: 72 mesi		
a	Importo massimo garantito** =	42 mln
b	Importo massimo garantito precedenti finanziamenti SupporttItalia =	6 mln
<small>(*) Trattasi dei finanziamenti ai sensi della sez. 2.2 della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 (**) Il calcolo è operato da SACE a partire dall'importo del finanziamento indicato dalla banca nella richiesta di garanzia</small>		
Calcolo imp. max finanziamento		
$MAX [15\% * a \text{ e } 50\% * b] - c =$		
		51mln – 5mln = 46mln
Calcolo % Garanzia		
$a \leq 1,5 \text{ mld e } b \leq 5000$		
		Percentuale di garanzia = 90%
Check procedura		
Condizioni		
$\leq 1,5\text{€Bln}$ ✓		
≤ 5.000 ✓		
$a + b \leq 375 \text{ mln}$ ✓		
PROC. SEMPLIFICATA		

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. (“Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie”) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di

Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l'«impresa a forte consumo di energia» dichiari che i limiti previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale.



**Allegato 2 - Scheda Prodotto Factoring Pro-Solvendo,
Anticipo Contratto e *Confirming* Garanzia SupportItalia**

**Scheda Prodotto delle
operazioni di *Confirming*,
Anticipo Contratto, Factoring
Pro-Solvendo alle quali può
essere applicata la Garanzia
SupportItalia**



Supporto a qualsiasi tipologia di impresa con sede in Italia, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica per consentire immediato accesso a linee di liquidità per far fronte agli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

Chi può richiederlo

Le imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti:

- sede in Italia;
- assenza di difficoltà economica al 31 gennaio 2022; inoltre le imprese che alla data del 31/01/22 risultavano in difficoltà possono accedere alla misura a condizione che:
 - siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o,
 - abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o,
 - abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e,
 - alla data di presentazione della richiesta di garanzia SACE (i) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate,(ii) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Tipologie di operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili riconducibili all'attività di Factoring, si distinguono in tre fattispecie:

1. *Confirming*

Contratto sottoscritto tra il soggetto finanziatore e l'impresa beneficiaria avente ad oggetto: (i) la gestione, l'amministrazione ed il pagamento a scadenza da parte del soggetto finanziatore, per conto dell'impresa beneficiaria, dei crediti che i fornitori di beni e/o servizi vantano e/o vanteranno nei confronti di quest'ultima, e (ii) la concessione di un finanziamento dal soggetto finanziatore all'impresa beneficiaria per il rimborso degli importi utilizzati per il pagamento dei crediti in favore dei fornitori di quest'ultima.

1.1 Ammontare del finanziamento

Il finanziamento, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie garantite ai sensi della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 15% del fatturato medio in Italia degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio e (ii) il 50% dei costi sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia»¹⁶ ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma,

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE

della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. (“Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie”) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l’«impresa a forte consumo di energia» dichiari che i limiti previsti dall’art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all’esercizio precedente, e/o (iv) dell’impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l’impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell’impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.



1.2 Come funziona

Il finanziamento ha una durata non superiore a 8 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico di massimi 3 mesi, necessario per allineare la scadenza della prima rata di preammortamento tecnico alla fine del trimestre solare, nel caso la data di erogazione del finanziamento non sia in coincidenza con il fine trimestre). Saranno ammessi preammortamenti finanziari e piani di ammortamento di durata mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a capitale o a rata costante.

Il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato entro i termini massimi consentiti dalle CG Factoring. SACE potrà rilasciare le garanzie entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Su tale conto la banca o il *factor* ha mandato a disporre i pagamenti verso i fornitori dell'impresa beneficiaria. Il rimborso del finanziamento avverrà su un conto della banca o del *factor* distinto dal conto dedicato.

1.3 Costo

Il costo complessivo sarà costituito dal costo del finanziamento definito dalla banca e rappresentato dal tasso di interesse e dalle commissioni, e dal costo della garanzia (premio annuale anticipato per frazione di anno).

2. Anticipo Contratto:

L'anticipo contratto è una forma di finanziamento che permette all'impresa beneficiaria di ottenere l'anticipazione finanziaria del corrispettivo per la cessione dei crediti commerciali futuri che la stessa vanterà nei confronti dei propri debitori con riferimento a contratti di fornitura/commesse/appalti.

2.1. Ammontare del finanziamento

Il finanziamento, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie garantite ai sensi della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 15% del fatturato medio in Italia degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio e (ii) il 50% dei costi sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l'«impresa a forte consumo di energia» dichiari che i limiti previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di



approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

2.2. Finalità del finanziamento

Esigenza di liquidità, ottenuta dall'impresa beneficiaria tramite l'anticipo, per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.

2.3. Come funziona

Il finanziamento ha una durata non superiore a 8 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo dell'eventuale preammortamento tecnico di massimi 3 mesi, necessario per allineare la scadenza delle rate alla fine del trimestre solare, nel caso la data di erogazione del finanziamento non sia in coincidenza con il fine trimestre). Sono ammessi preammortamenti finanziari e piani di ammortamento di durata mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a capitale o a rata costante.



Il Finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato entro i termini massimi consentiti dalle CG Factoring. SACE potrà rilasciare le garanzie entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

2.4 Costo

Il costo complessivo sarà costituito dal costo del finanziamento definito dalla banca e rappresentato dal tasso di interesse e dalle commissioni, e dal costo della garanzia (premio annuale anticipato per frazione di anno).

3. Factoring Pro-Solvendo:

3.1. Factoring Pro-Solvendo SPOT

Prevede lo smobilizzo, con garanzia di solvenza prestata dall'impresa beneficiaria cedente, di crediti relativi ad una singola fattura con una determinata scadenza, o ad un portafoglio di fatture verso molteplici debitori ceduti, relativi ad un unico cedente con scadenze distinte.

Ciascun credito ceduto dall'impresa beneficiaria cedente al soggetto finanziatore, ai sensi del contratto di factoring è relativo a fatture emesse dall'impresa beneficiaria entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

3.1.1. Ammontare del finanziamento

Il finanziamento, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie garantite ai sensi della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 15% del fatturato medio in Italia degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio e (ii) il 50% dei costi



sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. (“Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie”) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l’«impresa a forte consumo di energia» dichiari che i limiti previsti dall’art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all’esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l’impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale.



Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

3.1.2. Finalità del finanziamento

Esigenza di liquidità, ottenuta dall'impresa beneficiaria tramite lo smobilizzo di crediti, per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.

3.1.3. Come funziona

Il finanziamento ha una durata non superiore a 8 anni. Per il Factoring Pro-Solvendo, il preammortamento non trova applicazione.

L'importo anticipato a valere sui crediti ceduti deve essere erogato su un conto corrente dedicato entro i termini massimi consentiti in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Il rimborso degli importi anticipati potrà avvenire su un conto corrente diverso dal conto dedicato.

Non possono essere anticipate fatture che hanno durata residua inferiore a 7 giorni rispetto alla data di richiesta della garanzia.

3.1.4 Costo

Il costo complessivo sarà costituito dal costo del finanziamento definito dalla banca e rappresentato dal tasso di interesse e dalle commissioni, e dal costo della garanzia (premio annuale anticipato per frazione di anno).

3.2. Factoring Pro-solvendo rotativo:

In esecuzione di un contratto quadro, lo smobilizzo dei crediti avviene, entro il limite di credito concesso, su base rotativa, con riferimento alle fatture emesse entro il 31 dicembre 2023, o anche emesse successivamente e comunque non oltre il 30 giugno 2024¹⁷.

3.2.1 Ammontare del limite di credito

Il limite di credito, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie garantite ai sensi della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 15% del fatturato medio in Italia degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio e (ii) il 50% dei costi sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero dalle misure di aiuto previste dal

¹⁷ Potranno essere anticipate le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, a condizione che facciano riferimento ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2023.



quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l'«impresa a forte consumo di energia» dichiari che i limiti previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale.

3.2.2 Finalità del limite di credito

Esigenza di liquidità, ottenuta dall'impresa beneficiaria tramite lo smobilizzo di crediti, per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.



3.2.3 Come funziona

Viene definito un limite di credito da parte del factor entro il quale verranno anticipati i crediti ceduti. Ad ogni anticipo corrisponderà un'erogazione da parte del factor sul conto corrente dedicato dell'impresa beneficiaria. Il rimborso degli importi anticipati potrà avvenire su un conto corrente diverso dal conto dedicato. Sono pertanto previste erogazioni multiple di cui la prima dovrà avvenire, entro i termini massimi consentiti successivi al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2023.

Il limite di credito ha una durata non superiore a 8 anni.

Non può essere richiesto l'anticipo di fatture che hanno durata residua inferiore a 30 giorni dalla data di richiesta della garanzia.

3.2.4. Costo

Il costo complessivo sarà costituito dal costo del finanziamento definito dalla banca e rappresentato dal tasso di interesse e dalle commissioni, e dal costo della garanzia SACE (premio annuale anticipato per frazione di anno).



Allegato 3 – Richiesta accreditamento portale

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO EROGATORE E INVIARE FIRMATO DIGITALMENTE ALLA CASELLA PEC SACE@PCERT.POSTECERT.IT)

Richiesta di accreditamento al portale

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ rappresentate legale o altro soggetto munito dei necessari poteri¹⁸ del soggetto Erogatore _____ con partita iva _____ e codice fiscale _____ delega il sig. _____ nato a _____ il _____ indirizzo mail _____@_____ in qualità di Referente, al quale sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al portale , mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il Referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

Il Referente di prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al portale rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del portale mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell’account e del Servizio" ("CGUS") del portale (disponibile all’indirizzo <https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia>) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un “Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi d’essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a

¹⁸ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.



conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l'esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell'Account al portale mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell'account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

(i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il portale.

(ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Allegati:

- DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL REFERENTE

Firma Rappresentate legale o altro
soggetto munito dei necessari poteri ¹⁹

Il _____

¹⁹ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.



Allegato 4 - Contatti

Per maggiori informazioni
contatta il Customer Care o
inquadra in QR code

www.sace.it/garanzia-supportitalia

Customer care: 800 269 264

